

Ref: 143.71-SM/KR

Rom, 23. Januar 1990

Rechtstellung der Päpstlichen Schweizergarde

1. Entstehung und heutiger Bestand

Die Gründung der Päpstlichen Schweizergarde geht auf das Jahr 1506 zurück. An manchen Höfen Europas existierten bereits vorher Schweizergarden, die für ihre Zuverlässigkeit berühmt waren. Das brachte Papst Julius II auf die Idee, zum Schutze seiner Person und des Apostolischen Palastes Schweizer anzuwerben. Auf sein Geheiss hin führte am 21. Januar 1506 Peter von Herdenstein mit dem Hauptmann Kaspar von Silenen 150 Schweizer auf den Petersplatz. Dieses Ereignis ging als Gründungsdatum der Päpstlichen Schweizergarde in die Geschichte ein.

1970 schaffte Papst Paul VI alle militärischen Korps seines Haushaltes ab, mit Ausnahme der Schweizergarde. Zusätzlich wurde noch die Vigilanza gegründet, welche im Vatikan polizeiliche Aufgaben wahrnimmt, so dass heute die Schweizergarde und die Vigilanza für den Schutz des Papstes besorgt sind. Im heutigen Zeitpunkt weist die Schweizergarde einen Sollbestand von 100 Mann auf. Sie wird geführt von einem Hauptmann mit dem Grad eines Obersten. Daneben ist die Garde zusammengesetzt aus drei weiteren Offizieren (wovon ein Kommandant-Stellvertreter), einem Kaplan, 23 Unteroffizieren, 70 Hellebardisten und zwei Tambouren.

2. Stellung der Schweizergarde innerhalb des Vatikans

Der heutige Staat der Vatikanstadt (Stato della Città del Vaticano) wurde durch die sogenannten Lateranverträge vom 11. Februar 1929 geschaffen. Dem Papst wurde dadurch ein Teil von Rom als souveränes und neutrales Gebiet zugeordnet. Gleichzeitig musste er auf eine Wiederherstellung des früheren Kirchenstaates verzichten. Der Staat der Vatikanstadt bildet das weltliche Hoheitsgebiet des Heiligen Stuhles, d.h. des Papstes. Er weist alle Elemente des Staatsbegriffs (Staatsvolk, -gebiet und -gewalt) auf und bildet daher einen normalen souveränen Staat. Sein verfassungsmässiges Oberhaupt ist der Papst, der laut dem Grundgesetz vom 7. Juni 1929 die gesetzgebende, vollziehende und richterliche Gewalt innehat. Die Staatsverwaltung wird von einer vom Papst ernannten Kardinalskommission geführt.

Nach Artikel 2 des obgenannten Grundgesetzes untersteht die Schweizergarde direkt dem Papst. Dieser nimmt seine Macht durch seinen Kardinal Staatssekretär wahr. Bei besonderen Umständen steht die Schweizergarde gemäss Artikel 7 des Grundgesetzes dem Gouvernator des Staates oder der Päpstlichen Kommission des Staates der Vatikanstadt zur Verfügung.

Die Organisation, die Aufgaben und Rechte und Pflichten der Schweizergarde sind im sogenannten "Regolamento organico disciplinare e amministrativo della Guardia Svizzera Pontificia", welches am 28. Juni 1976 vom Heiligen Vater gutgeheissen wurde, geregelt. Gemäss Artikel 17 dieses Reglementes ernennt der Papst den Kommandanten der Garde. Die Offiziere und der Kaplan werden, auf Antrag des Kardinal Staatssekretärs, ebenfalls vom Heiligen Vater ernannt. Dem Kommandanten der Garde fallen u.a. folgende Aufgaben zu (Artikel 86 ff):

- Rekrutierung
- Wachung über die Einhaltung des Reglements und der Befehle von Vorgesetzten
- Verhängung von Disziplinarstrafen.
Der Ausschluss aus dem Korps und die Entlassung aus dem Dienst werden jedoch auf Antrag des Staatssekretärs von einer vom Papst ernannten Kommission ausgesprochen.
- Vertretung des Korps bei Staatssekretariat und anderen Organen des Heiligen Stuhles sowie bei der Autorität des Staates der Vatikanstadt.

Der Kommandant gehört zur Päpstlichen Familie und ist Kammerherr seiner Heiligkeit. Die Mitglieder der Schweizergarde werden während ihrer Zugehörigkeit zum Korps als Vatikanbürger betrachtet (Artikel 1 lit. b des "Legge sulla Cittadinanza e il Soggiorno" vom 7. Juni 1929).

3. Beziehungen der Schweizergarde zur Schweiz

a) Kein fremder Militärdienst nach Artikel 11 BV

Artikel 11 der Bundesverfassung untersagt den Abschluss von Militärkapitulationen, d.h. von Staatsverträgen, welche die Anwerbung und die Einteilung von Schweizern in fremde Armeen ermöglichen. Nach allgemein gültiger Auffassung ist die Päpstliche Schweizergarde von diesem Verbot nicht betroffen. Die Päpstliche Schweizergarde wird denn auch nicht als Armee, sondern als Hausgarde mit rein polizeilichem Charakter verstanden. Der Dienst in der Schweizergarde wurde aus diesem Grunde nie als fremder Militärdienst militärstrafrechtlich verfolgt.

b) Freiwilligkeit des Dienstes bei der Garde

Der Schweizer Gardist geht im Staat der Vatikanstadt freiwillig eine Arbeits- und Treuepflicht ein. Der Dienst des Gardisten ist durch kein schweizerisches Gesetz erfasst oder reglementiert, sondern nur durch das obenerwähnte Reglement über die Päpstliche Schweizergarde. Da der Dienst des Gardisten eine freiwillige Berufsausübung im Ausland darstellt, die mit anderen Erwerbstätigkeiten von Schweizern im Ausland vergleichbar ist, hat jeder Angehörige der Schweizergarde den Militärflichtersatz zu entrichten (siehe auch Antwort des Bundesrates vom 2. Dezember 1985 auf ein Postulat von Schnyder/Luzern).

c) Beziehungen zum EMD

Der Dienst der Schweizergarde wird im obenerwähnten Reglement über Päpstliche Schweizergarde erfasst. Die Schweizerische Militärgesetzgebung kann wegen dem Prinzip der Souveränität der Staaten im Ausland keine Wirkung entfalten. Jeder Gardist muss aber gemäss Artikel 9 des Reglements eine militärische Grundausbildung (RS) in der Schweiz absolviert haben. In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass die am 26. November 1989 verworfene Initiative für eine Schweiz ohne Armee auch eine Auswirkung auf die Schweizergarde gehabt hätte. Die durch das Reglement geforderte Grundausbildung in der Schweiz wäre im Falle einer Annahme der Initiative nicht mehr möglich gewesen.

Im übrigen werden die Beziehungen zum EMD als freundschaftlich bezeichnet.

So stellt das EMD der Garde beispielsweise das neue Sturmgewehr der Schweizer Armee leihweise zur Verfügung.

Auf Einladung des Gardekommandanten stattete im letzten Jahr Korpskommandant Lüthy der Garde einen Besuch ab.

d) Beziehungen zur Schweizer Botschaft in Italien

Jeder Angehörige der Schweizergarde hat sich beim Schweizer Konsulat in Rom anzumelden. Er wird wie jeder männliche Schweizer im Ausland behandelt, d.h. er zahlt während den ersten drei Jahren seines Auslandsaufenthaltes Militärflichtersatz.

Ansonsten werden formelle Kontakte zwischen der Garde und der Botschaft gepflegt, wenn es darum geht, die Vertretung der Schweiz zu manifestieren, so z.B. die Präsenz des Botschafters am Jahrestag des "Sacco di Roma" (jeweils 6. Mai), wo die neuen Rekruten der Garde vereidigt werden. Die Bedeutung der Anwesenheit des Schweizer Botschafters an diesem feierlichen Anlass kommt dadurch zum Ausdruck, dass er unmittelbar hinter den Mitgliedern des Staatssekretariats Platz einnimmt.

- 4 -

Im vorletzten Jahr nahm daran auch der damalige Vorsteher des EMD, Bundesrat Koller, teil.

Umgekehrt werden der Kommandant und andere Angehörige der Garde bei gewissen Anlässen der Botschaft eingeladen. Die Intensität der Beziehungen hängt in grossem Masse von der Person des Kommandanten ab.

4. Schlussfolgerungen

Der Dienst in der Schweizergarde ist als eine normale Erwerbstätigkeit eines Schweizers im Ausland zu betrachten. Der Arbeitgeber der Schweizergarde ist der souveräne Staat der Vatikanstadt. In einem vom Papst gutgeheissenen Reglement werden dem Gardekommandanten für den Dienstbetrieb der Garde gewisse Kompetenzen übertragen.

Der Kommandant und die Garde unterstehen während ihrer Anstellung den Gesetzen des Vatikans.

Gegenüber der Schweiz hat jeder Angehörige der Garde die üblichen Rechte und Pflichten eines Schweizers im Ausland.

Besondere Umstände wie die jahrhundertlange Tradition der Päpstlichen Schweizergarde oder die tägliche Konfrontation mit Touristen lassen der Garde jedoch einen erhöhten Stellenwert zukommen. Von diesem Gesichtspunkt her hat die Schweizergarde insofern eine gewisse moralische Verantwortung, als es gilt, das Heimatland, die neutrale Schweiz, im Ausland zu "vertreten".

Der Garde kommt in besonderem Mass die Aufgabe zu, als "Aushängeschild" unserer Nation einen guten Eindruck zu hinterlassen.

M. Strub

Beilage:

Auszug aus dem Reglement über die Schweizergarde

TITOLO I
ORDINAMENTO ORGANICO

CAPO I
Istituzione, rango e dipendenza

ART. 1 – La Guardia Svizzera Pontificia, fondata dal Papa Giulio II nel 1506, è un Corpo militare formato da cittadini svizzeri, il cui compito principale è di vigilare costantemente sulla sicurezza della Sacra Persona del Santo Padre e della Sua Residenza.

Sono anche compiti della Guardia Svizzera:

- accompagnare il Santo Padre nei Suoi viaggi;
- custodire gli accessi allo Stato della Città del Vaticano;
- svolgere altri servizi d'onore e d'ordine, come indicato nel Regolamento.

ART. 2 – La Guardia Svizzera venera come suoi Patroni i Santi Martino (11 novembre), Sebastiano (20 gennaio) e Nicola de Flüe, « Defensor pacis et pater patriae » (25 settembre).

ART. 3 – La bandiera della Guardia Svizzera è divisa da una croce bianca in quattro campi, dei quali il primo reca lo stemma del Sommo Pontefice regnante e il quarto quello del Papa Giulio II, ambedue su fondo rosso; il secondo e il terzo recano i colori del Corpo, che sono l'azzurro, il rosso e il giallo.

Nell'intersezione delle braccia della croce è posto lo stemma del Capitano Comandante.

ART. 4 – La Guardia Svizzera, a norma dell'articolo 2 della Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano (7 giugno 1929, n. I), è alle dirette dipendenze del Sommo Pontefice, il Quale esercita tale potere per mezzo del Suo Cardinale Segretario di Stato.

È a disposizione del Governatore dello Stato, o della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, nei casi di cui all'articolo 7 della stessa Legge fondamentale.

ART. 5 – La Guardia Svizzera presta servizio nelle Cappelle Papali ed in altre Cerimonie e Udienze, per le quali riceve ordini dal Prefetto della Casa Pontificia.

ART. 6 – Durante la Sede Vacante, la Guardia Svizzera dipende dal Sacro Collegio dei Cardinali, attenendosi alle istruzioni del Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa, coadiuvato dai tre Cardinali « pro tempore » Assistenti.

La Guardia Svizzera custodisce il Conclave agli ordini del medesimo Cardinale Camerlengo, coadiuvato dai tre Cardinali suddetti e, subordinatamente, delle altre Autorità, alle quali tale custodia del Conclave è demandata a norma del n. 50 della Costituzione Apostolica « Romano Pontifici eligendo ».

CAPO II

Composizione del Corpo

ART. 7 – La Guardia Svizzera Pontificia forma una compagnia con rango di reggimento, il cui organico effettivo è fissato come segue:

- 1 Capitano Comandante col grado di Colonnello;

- 1 Tenente col grado di Tenente Colonnello;
- 1 Cappellano equiparato nel grado a Tenente Colonnello;
- 1 Sottotenente col grado di Maggiore;
- 1 Sottotenente col grado di Capitano;
- 1 Sergente Maggiore con funzioni di Aiutante col grado di Tenente;
- 4 Sergenti col grado di Sottotenente;
- 10 Caporali col grado di Maresciallo;
- 8 Vicecaporali col grado di Sergente Maggiore;
- ~~70~~⁶⁰ Alabardieri col grado di Sergente;
- 2 Tamburi.

~~100~~⁹⁰

CAPO III

Ammissione

ART. 8 – Possono essere ammessi a far parte della Guardia Svizzera soltanto cittadini svizzeri di nascita, i quali professano la Religione Cattolica.

ART. 9 – Per l'ammissione al Corpo come Alabardieri, i candidati devono essere celibi, aver prestato il servizio militare di leva in patria, e non aver superato i trent'anni di età.

ART. 10 – I candidati devono avere una statura non inferiore a un metro e 74 centimetri ed essere fisicamente idonei al servizio militare.

ART. 11 – Prima dell'ammissione i candidati devono presentare:

- a) i certificati di nascita, battesimo, cresima e cittadinanza;

b) l'attestato di buona condotta religiosa e morale, rilasciato dal Parroco;

c) gli attestati di buona condotta civile e d'immunità penale, rilasciati dalle autorità competenti;

d) il certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato da un medico secondo il modulo messo a disposizione dal Comando.

ART. 12 – Il candidato che a seguito dell'esame del medico del Corpo non risultasse idoneo all'ammissione, è rinviato in patria, e le spese del viaggio, andata e ritorno, sono a carico del Corpo, salvo il caso di consapevole reticenza da parte del candidato stesso.

ART. 13 – L'ammissione dei candidati al Corpo è fatta dal Capitano Comandante col consenso del medico del Corpo e con l'approvazione del Cardinale Segretario di Stato.

ART. 14 – Il candidato all'atto dell'ammissione s'impegna per iscritto di rimanere nel Corpo almeno per un periodo di due anni. Chi rifiuta di assumere tale impegno non può essere ammesso al Corpo.

È facoltà del Capitano Comandante, sentito il parere degli Ufficiali, di licenziare chi entro il primo anno non abbia dato effettiva prova di corrispondere alle esigenze derivanti dalla sua appartenenza al Corpo.

ART. 15 – Il candidato all'atto dell'ammissione assume l'obbligo, che a suo tempo confermerà con giuramento solenne, di servire con fedeltà, lealtà ed onore il Sommo Pontefice regnante e i Suoi legittimi Successori e, in caso di Sede Vacante, il Sacro Collegio dei Cardinali.

La formula del giuramento è quella annessa al presente Regolamento (*Allegato A*).

ART. 16 – Per integrare il numero degli effettivi mancanti, quando le esigenze di servizio lo richiedano, specialmente durante i mesi estivi, si assume anche personale ausiliare, da reclutare fra i cittadini svizzeri, preferibilmente studenti, per la durata di almeno due mesi.

Le modalità per tali assunzioni sono fissate dal Comando, d'intesa con la Segreteria di Stato.

CAPO IV

Nomine e promozioni

ART. 17 – La nomina del Capitano Comandante è riservata al Sommo Pontefice, Che lo sceglie fra i cittadini svizzeri di nascita.

ART. 18 – Il Cappellano deve essere un sacerdote svizzero di nascita, conoscere bene la lingua tedesca e sufficientemente il francese e l'italiano.

ART. 19 – La nomina del Cappellano e degli Ufficiali, come anche le promozioni di questi ai gradi superiori, sono fatte dal Santo Padre, su proposta del Cardinale Segretario di Stato.

ART. 20 – Gli Ufficiali possono essere scelti fra candidati appartenenti al Corpo o estranei ad esso.

ART. 21 – I candidati devono:

a) appartenere a famiglia cattolica di specchiata onorabilità;

b) possedere una cultura proporzionata al grado, cui aspirano;

c) conoscere bene la lingua tedesca e sufficientemente il francese e l'italiano.

ART. 22 – I candidati estranei al Corpo, oltre ai requisiti di cui agli articoli 10, 11 e 21, devono:

a) avere almeno venticinque anni di età e non più di quaranta;

b) aver prestato onorevolmente servizio nell'esercito svizzero col grado di Ufficiale;

c) essere capaci d'istruire le guardie secondo le tradizioni e lo spirito del Corpo.

ART. 23 – Ai candidati estranei al Corpo si applica il disposto dell'articolo 15.

ART. 24 – Per quanto è possibile, gli Ufficiali devono essere di Cantoni diversi.

ART. 25 – Un Ufficiale è nominato Quartiermastro dal Capitano Comandante, con l'approvazione del Cardinale Segretario di Stato.

ART. 26 – I gradi di Sergente Maggiore, Sergente, Caporale e Vicecaporale sono conferiti, per merito e anzianità, dal Capitano Comandante, uditi gli Ufficiali e con l'approvazione del Cardinale Segretario di Stato.

I candidati per i gradi di Vicecaporale e Caporale devono impegnarsi rispettivamente per un terzo e quarto anno di servizio. I Tamburi, con le mansioni di cui all'articolo 113, sono scelti uno dal Capitano Comandante e l'altro dal Cappellano.

CAPO V

Matrimonio

ART. 27 – Previa autorizzazione scritta del Cardinale Segretario di Stato, possono contrarre matrimonio gli Ufficiali, il Sergente Maggiore e i Sergenti, come pure quei

Caporali che, raggiunto il 25° anno di età, abbiano compiuto almeno tre anni di servizio e s'impegnino a rimanere nel Corpo per altri tre anni.

ART. 28 – Chi contrae matrimonio senza la previa autorizzazione del Cardinale Segretario di Stato è per ciò stesso considerato dimesso dal Corpo.

ART. 29 – La futura sposa deve essere di religione cattolica, di buona condotta morale e civile, di famiglia onesta e religiosa.

CAPO VI

Vestiario, armamento e suppellettile

ART. 30 – Gli Ufficiali della Guardia Svizzera indossano, secondo le circostanze, le seguenti uniformi:

a) di gran gala;

b) di gala;

c) di piccola tenuta.

ART. 31 – I Sottufficiali e gli Alabardieri indossano, anch'essi secondo le circostanze, le seguenti uniformi:

a) di gran gala;

b) di gala di vari tipi con scarpe basse;

c) di piccola tenuta con scarpe alte.

ART. 32 – Le uniformi della Guardia Svizzera sono descritte nell'albo annesso al presente Regolamento (*Allegati C e D*).

ART. 33 – L'acquisto della prima uniforme degli Ufficiali è a carico della Santa Sede.

ART. 34 – I Sottufficiali e gli Alabardieri ogni anno ricevono in uso dal Corpo un'uniforme di gala invernale

ed un'uniforme di piccola tenuta, e ogni quattro anni un mantello d'ordinanza.

ART. 35 – Ai Sottufficiali e agli Alabardieri che mantengono l'uniforme di gala invernale in tale stato da non aver bisogno, allo scadere dell'anno di servizio, di una nuova uniforme, invece di questa è assegnato un compenso corrispondente ad un terzo del valore di una nuova uniforme di gala.

ART. 36 – Ogni anno ai Sottufficiali e agli Alabardieri sono forniti alcuni capi di biancheria.

ART. 37 – Ai Sottufficiali e agli Alabardieri che almeno per cinque anni abbiano prestato fedele, leale e onorevole servizio, può essere consentito, all'atto del congedo definitivo, di conservare presso di sé l'uniforme di gala con berretto, il cui uso tuttavia è regolato dalle norme speciali annesse al presente Regolamento (*Allegato F*).

ART. 38 – Le armature e le armi necessarie per il servizio sono affidate ai singoli appartenenti al Corpo, i quali devono rispondere della loro manutenzione.

ART. 39 – La suppellettile per la Cappella e per i locali destinati al Comando, all'alloggio dei Sottufficiali e della truppa, e quella d'uso comune è fornita dalla Santa Sede.

ART. 40 – Sono a carico della Santa Sede le spese per la manutenzione, la riparazione e la sostituzione di quanto da essa fornito, nonché per la pulizia dei locali, di cui all'articolo precedente. Tuttavia le spese derivanti dai danni causati da colpa o negligenza degli appartenenti al Corpo sono a carico dei responsabili.

CAPO VII

Permessi e congedi

ART. 41 – L'orario per la libera uscita è regolato dal Capitano Comandante, il quale può anche concedere permessi straordinari, tenendo conto della buona condotta delle guardie.

Il Capitano Comandante circoscrive il raggio geografico di libera uscita, il quale non può essere oltrepassato senza speciale autorizzazione.

Nelle loro uscite le guardie debbono astenersi dal frequentare luoghi e spettacoli che contrastino con la moralità cristiana.

ART. 42 – I congedi si distinguono in definitivi e temporanei; i temporanei in ordinari e straordinari.

ART. 43 – Il congedo definitivo al Capitano Comandante, al Cappellano e agli altri Ufficiali è concesso dal Santo Padre, su proposta del Cardinale Segretario di Stato.

ART. 44 – Il congedo definitivo ai Sottufficiali e alle guardie che hanno diritto a pensione è concesso dal Cardinale Segretario di Stato, su proposta del Capitano Comandante.

ART. 45 – Il congedo definitivo ai Sottufficiali e alle guardie non aventi diritti a pensione è concesso dal Capitano Comandante, che ne partecipa immediatamente la notizia al Cardinale Segretario di Stato.

ART. 46 – Gli appartenenti al Corpo, per ottenere il congedo definitivo, devono farne richiesta scritta all'autorità competente due mesi prima. Se l'ultimo mese è un mese di congedo ordinario, la richiesta deve essere fatta due mesi prima della partenza.

ART. 47 – Gli Ufficiali possono essere collocati a riposo d'ufficio ai seguenti limiti di età: il Capitano Comandante e il Cappellano a sessantacinque anni, il Tenente a sessantadue, i Sottotenenti a sessanta.

ART. 48 – I Sottufficiali, dopo venti anni di servizio, hanno diritto alla pensione. Qualora lo desiderino e siano forniti dei requisiti necessari, possono essere confermati nel Corpo per un periodo non superiore ai cinque anni, mantenendo in questo stesso periodo il grado fino ad allora ricoperto.

ART. 49 – Il Capitano Comandante ha diritto ogni anno a quarantacinque giorni di congedo ordinario, il Tenente e il Cappellano a quaranta, e gli altri Ufficiali a trentacinque.

ART. 50 – Gli altri appartenenti al Corpo hanno diritto ogni anno a un congedo ordinario d'un mese. Il congedo del primo anno tuttavia non può essere concesso prima che l'interessato abbia compiuto almeno undici mesi di servizio effettivo.

I congedi ordinari decorrono dal 1° o dal 16 del mese.

ART. 51 – Il congedo annuale non può essere cumulato con quello dell'anno successivo.

ART. 52 – Si accorda un congedo straordinario di 8 giorni in caso di grave malattia o morte dei genitori, della moglie o dei figli, e di 5 giorni in caso di grave malattia o morte di fratelli o sorelle.

Per particolari ragioni il Capitano Comandante può prorogare il congedo fino a quindici giorni.

ART. 53 – Agli Ufficiali e ai Sottufficiali, in occasione del loro matrimonio, è accordato un congedo di 15 giorni.

ART. 54 – Il congedo per ragioni di convalescenza può essere concesso dal Capitano Comandante solamente su proposta del medico del Corpo. Se questo congedo però eccede la durata di trenta giorni, il Capitano Comandante deve ottenere l'approvazione del Cardinale Segretario di Stato.

ART. 55 – Ogni altro congedo dato per ragioni speciali ed urgenti, su richiesta documentata, viene detratto da quello ordinario.

ART. 56 – La concessione e il coordinamento dei congedi temporanei sono riservati al Capitano Comandante, il quale deciderà tenendo conto delle esigenze del servizio, a cui tutti i congedi sono subordinati.

ART. 57 – I congedi, salvo speciale autorizzazione del Capitano Comandante, non possono essere trascorsi a Roma.

ART. 58 – I congedi temporanei, sia ordinari che straordinari, possono essere interrotti per esigenze d'ordine superiore. In tal caso la parte di congedo non goduta sarà concessa al più presto possibile e le spese per il viaggio saranno rimborsate dalla Santa Sede.

CAPO VIII

Malattia e decesso

ART. 59 – Tutti gli appartenenti alla Guardia Svizzera Pontificia, in caso di malattia non derivante da grave colpa personale o da cause preesistenti al servizio e non dichiarate per reticenza in occasione delle visite mediche richieste per l'ammissione al Corpo, sono assistiti a spese della Santa Sede. L'infortunio, subito per cause di servizio, è equiparato alla malattia.

a) *Doveri e diritti del Capitano Comandante.*

ART. 86 – Il Capitano Comandante è incaricato del reclutamento e completamento del Corpo. In tale incarico egli è coadiuvato dal Cappellano e può anche richiedere l'opera degli altri Ufficiali.

ART. 87 – Il Capitano Comandante è responsabile dell'osservanza del Regolamento e delle disposizioni dei Superiori, come pure del buon andamento della Guardia e della disciplina di quanti ad essa appartengono.

ART. 88 – Il Capitano Comandante riunisce periodicamente gli Ufficiali per trattare gli affari del Corpo e almeno due volte l'anno li chiama a rapporto per la presentazione e discussione delle note di qualifica dei loro subalterni. Di ciascuna di queste adunanze egli farà redigere il verbale, che sarà sottoscritto dai presenti. Tali riunioni hanno carattere consultivo e quanti vi partecipano hanno l'obbligo di osservare rigorosamente il segreto sugli argomenti in esse trattati.

ART. 89 – Il Capitano Comandante convoca il Consiglio di Amministrazione, di cui agli articoli 162-167, e assume solidalmente con gli altri componenti la responsabilità di tutte le deliberazioni. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice e, in caso di parità di voti, il Comandante ha facoltà di decisione.

ART. 90 – Il Capitano Comandante accorda il congedo definitivo a norma dell'articolo 45, e ne propone la concessione a norma dell'articolo 44.

ART. 91 – Il Capitano Comandante rappresenta il Corpo presso la Segreteria di Stato o altri Organi della Santa Sede,

nonché presso le Autorità dello Stato della Città del Vaticano.

ART. 92 – Il Capitano Comandante segnala al Cardinale Segretario di Stato le guardie che stimasse meritevoli di speciale benevolenza sovrana.

Spetta altresì al Capitano Comandante il compito di infliggere, a norma dell'articolo 129, le punizioni indicate nel Regolamento.

ART. 93 – Il Capitano Comandante fa parte della Famiglia Pontificia Laica ed è di diritto Gentiluomo di Sua Santità.

b) *Doveri e diritti del Cappellano.*

ART. 94 – È affidata al Cappellano la cura spirituale di tutti i componenti il Corpo.

ART. 95 – Il Cappellano predispone e dirige il degno svolgimento delle funzioni religiose per la Guardia Svizzera e richiede a chi di dovere quanto occorre allo scopo.

ART. 96 – È obbligo del Cappellano assicurare la celebrazione della Santa Messa quotidiana e, nelle domeniche e feste di precetto, la predicazione a tutti gli appartenenti al Corpo.

ART. 97 – È dovere del Cappellano procurare che tutti i componenti il Corpo della Guardia Svizzera facciano ogni anno un corso di esercizi spirituali.

ART. 98 – Il Cappellano, al fine di mantenere elevate le condizioni morali e culturali dei componenti il Corpo, promuove, in collaborazione con gli Ufficiali, opportuni convegni e conferenze e provvede che sia a disposizione delle guardie una conveniente biblioteca.

ART. 99 – Al Cappellano spettano i diritti e gli onori del grado a cui è equiparato.

La misura del soldo a lui dovuto è quella prevista nella tabella, di cui all'art. 132.

c) Doveri e diritti degli altri Ufficiali.

ART. 100 – Gli Ufficiali sono personalmente responsabili degli incarichi loro affidati.

ART. 101 – Uno degli Ufficiali esercita le funzioni di Quartiermastro; gli altri due hanno la responsabilità, rispettivamente, della mensa e dell'armeria e sartoria.

ART. 102 – Spetta agli Ufficiali, secondo gli ordini del Capitano Comandante, di istruire le guardie nell'esatto adempimento dei loro doveri militari, morali e civili, di comandare i distaccamenti e di effettuare le ispezioni dei reparti in servizio e del quartiere.

ART. 103 – Il Tenente coadiuva il Capitano Comandante e ne fa le veci in caso di assenza o impedimento.

ART. 104 – Il Quartiermastro tiene, sotto l'immediata direzione del Capitano Comandante, la gestione dei fondi del Corpo e ne rende conto al Consiglio d'Amministrazione.

ART. 105 – Il Tenente ed il Sottotenente col grado di Maggiore sono di diritto Gentiluomini di Sua Santità.

B) DOVERI E DIRITTI DEI SOTTUFFICIALI.

ART. 106 – I Sottufficiali, a motivo del continuo contatto con gli Alabardieri, saranno ad essi in tutto di esempio e si studieranno di mantenere, nei loro riguardi, comportamento equo, dignitoso e comprensivo.

ART. 107. – I Sottufficiali, come collaboratori e interpreti fedeli dei Superiori, si adopereranno affinché gli Alabardieri assolvano ogni loro dovere con impegno e spirito di volenterosa disciplina.

ART. 108 – Il Sergente Maggiore, cui spettano le funzioni di aiutante, è collaboratore diretto del Capitano Comandante per quanto riguarda il coordinamento, la distribuzione e l'esecuzione dei servizi ai Sottufficiali e Alabardieri.

ART. 109 – I Sergenti comandano a turno i reparti di guardia o i distaccamenti per i servizi speciali, e rispondono ai Superiori del fedele ed esatto adempimento di tali compiti.

ART. 110 – Un Sergente, chiamato tradizionalmente « Sergente Barbetta », è responsabile della manutenzione del quartiere e dei posti di guardia. Sottopone al Comando le richieste per le necessarie riparazioni e forniture, sempre nel quadro del preventivo. Stanno ai suoi ordini gli addetti alla pulizia del quartiere.

ART. 111 – I Caporali, coadiuvati dai Vicecaporali, comandano i singoli posti di guardia e, in casi particolari, distaccamenti per servizi speciali. Espletano anche normali turni di guardia.

ART. 112 – Un Sottufficiale scelto dal Capitano Comandante esercita la carica d'istruttore delle reclute, sotto la sorveglianza dell'Ufficiale a ciò designato.

Altri Sottufficiali o Alabardieri esercitano le funzioni, rispettivamente, di armiere, scrivano, capo della mensa e infermiere.

ART. 113 – Un Tamburo rimane a disposizione del Capitano Comandante; l'altro Tamburo, a disposizione del Cappellano, esercita l'ufficio di sagrestano.